

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **719/1988** (ECLI:IT:COST:1988:719)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15613**

Atti decisi:

N. 719

ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1987 dalla Corte dei Conti, Sezione I giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Del Vecchio Gaetano ed altri, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 - 1^a s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 30 giugno 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto la predetta norma sottrae alla giurisdizione della stessa Corte dei Conti la materia della responsabilità per la produzione di danno ambientale, devolvendola al giudice ordinario, anche in caso di comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di funzionari e dipendenti pubblici;

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;

che l'ordinanza di rimessione non introduce sostanziali profili di novità della questione, limitandosi ad aggiungere ai parametri costituzionali di riferimento già considerati dalla Corte quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i quali, tuttavia, vengono posti in via meramente consequenziale rispetto alla ritenuta violazione degli artt. 103 e 25, negata con la predetta sentenza n. 641 del 1987;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.